

Disegno di legge “bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017 - 2019

Atti Camera n. 4127-bis-A approvato con voto di
fiducia il 28 novembre 2016.

Norme di interesse degli EE.LL.
(numerazione dei commi provvisoria)

A cura di Nerio Rosa

Comma 42

Proroga blocco degli aumenti di aliquote tributarie:

- aggiunto l'anno 2017 alla norma che prevedeva il blocco per l'anno 2016. Nessuna variazione rispetto all'anno in corso.
- Proroga della possibilità di mantenere la maggiorazione TASI se applicata nell'anno 2016;
- Deroga per la TARI e per gli enti in dissesto o in pre-dissesto;

Comma 43

Anticipazione di tesoreria:

- Prorogata al 31 dicembre del 2017 la possibilità di ricorso da parte degli enti locali alla anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, nel limite dei 5/12 del totale delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio;

Comma 368

Proroga validità graduatorie concorsi:

- Prorogata al 31 dicembre 2017 la validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, per gli enti pubblici soggetti a limitazione delle assunzioni.
- La precedente scadenza è fissata nel 31 dicembre 2016 dall'articolo 4 comma 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge n. 125 del 2013 e successive modificazioni.

Comma 424

Programma biennale degli acquisti:

- L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, previsti dal TUEL e dal decreto 118/2011, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Comma 433

Fondi a favore degli enti territoriali:

- Creazione di un fondo “da ripartire per il finanziamento degli interventi a favore degli enti territoriali ...” alimentato con:
 - a) Risorse in conto residui del fondo previsto per il pagamento di debiti della Regione Campania non erogati al 31 dicembre 2016;
 - b) Risorse in conto residui dei fondi previsti per il pagamento dei debiti delle Regioni D.L. 35/2013);
 - c) Idem per servizio sanitario nazionale;
 - d) Risorse previste per il riacquisto di prestiti obbligazionari delle Regioni;

Comma 434

Piano di riequilibrio finanziario enti locali:

- Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno ottenuto l'approvazione prima dell'approvazione del consuntivo del 2014, se alla data di approvazione del piano non avevano ancora provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, possono rimodulare il piano entro il 31 maggio 2017.
- Possono scorporare le quote di disavanzo risultanti dalla revisione straordinaria dei residui, limitatamente ai residui precedenti il 1° gennaio 2015, e ripianare tale quota con le modalità di cui al DM 2/4/2015 (maggiore disavanzo)

Comma 434

- La restituzione dell'anticipazione di liquidità per tali enti, è effettuata in un periodo massimo di anni 30, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;
- Gli enti a decorrere dalla rimodulazione o riformulazione del piano, presentano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, (articolo 155 TUEL), apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento;

Comma 435

Piano di riequilibrio finanziario enti locali:

- Gli enti locali che hanno provveduto alla revisione dei residui per espressa pronuncia della Corte dei Conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 e 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui, prevedendo un piano triennale di copertura del disavanzo, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non attuata, utilizzando i modi e i tempi previsti dal DM 2 aprile 2015;
- Dalla data di riformulazione gli enti presentano alla Corte dei Conti attestazione del rispetto dei tempi di pagamento;

Comma 436

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL);

- Modifiche all'articolo 243-bis comma 9 del TUEL;
- In caso di accesso al fondo di rotazione, l'ente deve adottare misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio;
- Le modifiche sono riferite alla lettera b), riduzione del 10% delle spese per acquisto beni e servizi, da realizzare in un quinquennio (prima 3 anni);
- Sono previste rispetto al macroaggregato 03 le esclusioni delle spese destinate:

Comma 436

- alla copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti;
- alla copertura dei costi del servizio acquedotto;
- idem trasporto pubblico locale;
- idem illuminazione pubblica;
- al finanziamento delle spese relative alla accoglienza, su disposizione dell'autorità giudiziaria, di minori in strutture protette;
- Alla lettera c) entro un quinquennio riduzione del 25% delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, esclusi i trasferimenti ad altri livelli istituzionali, enti, agenzie e fondazioni lirico sinfoniche;

Comma 436

- Inserita la lettera c-bis), ferma l'obbligatorietà delle riduzioni di cui alle lettere b) e c), l'ente ha la facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la equivalenza delle somme, fra importi di spesa corrente, ad eccezione delle spese di personale e fermo restando le esclusioni sopra indicate.
- Le compensazioni devono essere evidenziate nel piano di riequilibrio;

Comma 437, 438 e 439

Fondi a favore degli enti territoriali:

- Le risorse che alimentano il fondo “... da ripartire per il finanziamento degli interventi ...” sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate;
- Nello stato di previsione del MEF è istituito il “fondo” con dotazione di 969,6 milioni per ciascun anno dal 2017 al 2026;
- Beneficiari, criteri, finalità e modalità di suddivisione saranno definiti con DPCM previo intesa in Conferenza Unificata.

Comma 440 e 441

Proventi rinegoziamento prestiti.

- Aggiunto il 2017 agli esercizi 2015 e 2016, per la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziamento dei prestiti, senza vincoli di destinazione, in deroga ai principi contabili;
- Nel 2017 gli enti locali (Province e città metropolitane) possono realizzare operazioni di rinegoziamento dei mutui, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, fermo l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Comma 442 e 443

Rinegoziazioni prestiti città metropolitane e province

- Prorogata al 2017 la possibilità per le città metropolitane e le Province di effettuare rinegoziazione dei propri prestiti.
- I commi da 433 a 442 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale e non come il resto della norma il 1° gennaio 2017.

Comma 444

Riduzione fondi agli enti locali anni 2013 e seguenti:

- La Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 2016, ha evidenziato problemi di costituzionalità, delle modalità con cui sono stati definiti i tagli agli enti locali previsti dall'articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012; (*si tratta di risorse importanti, 2.250 milioni nel 2013, 2.500 milioni nel 2014 e 2.660 milioni a decorrere dal 2016*);
- Ora viene previsto un nuovo sistema di suddivisione, da definire d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali; In caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla iscrizione all'ordine del giorno, si applicano i sistemi precedenti, riferiti ai consumi intermedi SIOPE.

Comma 445

Norme per il Rione Sassi di Matera

- Per il completamento del restauro urbanistico ambientale del Rione Sassi di Matera, viene previsto che alle spese di personale assunto a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano i limiti previsti dall'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 fino la 31 dicembre del 2019.

Comma 446

Ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

- Vengono superate le disposizioni previste per la distribuzione del Fondo di solidarietà Comunale per l'anno 2016; (commi da 380 a 380-octies);
- Viene espressamente previsto che restano valide le norme di cui al comma 380-ter lettera a) della legge n. 228 del 2012, che prevedono un contributo di 30 milioni di euro alle Unioni di Comuni e 30 milioni di euro ai Comuni istituiti a seguito di Fusione.

Comma 447

Comuni istituiti a seguito di fusione

- Previsto un aumento del contributo statale per i Comuni istituiti a seguito di fusione. Il contributo sarà elevato a 50% dei trasferimenti erariali attribuiti nel 2010 a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- Non viene modificato, per cui resta valido il tetto di 2 milioni per ciascun beneficiario;
- Restano ferme anche le norme che prevedono, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità dello stanziamento, la priorità alle fusioni aventi maggiore anzianità.

Comma 448

Fondo di solidarietà comunale

- Dal 2017 la dotazione del FSC è definita in € 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU.
- Si tratta in sostanza della medesima quota del 2016 che in tale anno ha comportato una “trattenuta” ad ogni singolo Comune pari al 22,43% dell'IMU.
- Sono previste eventuali variazioni a seguito delle regolazioni contabili intervenute nei Comuni interessati dal Fondo medesimo.

Comma 449

Fondo di solidarietà comunale

- Il FSC è ripartito:
 - a) per 3.767.450.000 sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo al 2015;
 - b) per massimo 80 milioni tra i Comuni per i quali il riparto precedente non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale;
 - c) destinato per 1.885.643.345,70 eventualmente incrementato dei resti di cui alla lettera b) non assegnati, alla distribuzione secondo i seguenti criteri:

Comma 449

Fondo di solidarietà comunale

- Una quota crescente, pari al 40% nel 2017, 55% nel 2018, 70% nel 2019, 85% nel 2020 e 100% a decorrere dal 2021, sulla base della differenza fra le “*capacità fiscali*” e i “*fabbisogni standard*”, approvati dalla commissione tecnica entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
- L’ammontare della capacità fiscale perequabile è determinata in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare;
- La quota restante è distribuita con riferimento al FSC dell’anno precedente;

Comma 449

Fondo di solidarietà comunale

- La restante quota di 464.091.019,18 è ripartita fra i Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna;
- A questi enti non si applica il sistema perequativo;

Comma 450

Fondo di solidarietà comunale

- Per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, nel caso in cui il riparto determini una variazione rispetto alle “risorse di riferimento”, superiori o inferiori all’8% delle “risorse storiche di riferimento”, si può applicare un correttivo finanziario per limitare le variazioni;
- Per “risorse di riferimento” si intendono i gettiti dell’IMU e della TASI ad aliquote di base e la dotazione netta del FSC;
- Per il calcolo delle “risorse storiche di riferimento” la dotazione dell’FSC è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza fra le “*capacità fiscali*” e i “*fabbisogni standard*”.

Comma 450

Fondo di solidarietà comunale

- Nell'ambito del FSC è costituito un accantonamento alimentato dai Comuni che registrano un incremento di risorse superiori all'8%;
- Tale alimentazione non potrà superare l'eccedenza rispetto all'8%;
- L'accantonamento è ripartito a favore degli enti che registrano una riduzione di risorse superiori all'8%;

Comma 451 e 452

Fondo di solidarietà comunale

- Con DPCM da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo accordo in Conferenza Stato – Città e autonomie locali entro il 15 ottobre, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà. In caso di mancato accordo, il DPCM è comunque emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- Con il medesimo DPCM può essere previsto un accantonamento massimo di 15 milioni, da destinare ad eventuali conguagli ai singoli Comuni;

Comma 453

Distribuzione e vendita del Gas naturale.

- Interpretazione autentica dell'articolo 14 comma 7 del Decreto legislativo n. 164/2000; nel periodo di un anno dalla scadenza, nel quale l'ente è tenuto ad indire la gara per evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, il gestore uscente resta obbligato, oltre alla prosecuzione della gestione del servizio, anche al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

Comma 454

Termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali.

- Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017.
- *Desta qualche perplessità l'inserimento di questa norma nella legge di bilancio, visto che la medesima entra in vigore il 1° gennaio 2017, il giorno seguente alla scadenza ordinaria, prevista dall'articolo 151 del TUEL.*

Comma 455

Documento unico di programmazione

- Per l'esercizio finanziario 2017 il termine per la deliberazione della nota di variazione del DUP, di cui all'articolo 170 del TUEL è differito al 31 dicembre 2016;
- *Trattandosi di deliberazione della nota di variazione DUP si ritiene che si intenda l'atto di Giunta con cui viene approvata la nota medesima.*
- *A tale approvazione seguirà la procedura per sottoporre al Consiglio il nuovo documento.*
- *Resta il dubbio nel caso di modifica alla sezione operativa dopo il 31 dicembre, a seguito dello slittamento del bilancio, con schema da presentare entro il 15 gennaio.*

Comma 456 e 457

Consorzi fra enti locali

- In deroga alle norme che vietano i consorzi di “funzioni” fra enti locali, viene prevista la possibilità di costituzione di Consorzi per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando comunque risparmi di spesa;

Comuni in stato di dissesto

- In deroga a quanto previsto dal TUEL, l'amministrazione dei residui attivi e passivi, relativi a fondi a gestione vincolata, compete all'organo straordinario di liquidazione.

Comma 458

SOSE

- Cambia il nome della società;
- E' previsto che Sose possa predisporre appositi sistemi di rilevazione per la raccolta dei dati riferiti ai *“fabbisogni standard”*.
- Sono previste sanzioni in caso di mancato invio dei dati da parte degli enti locali; I certificati di conto consuntivo conterranno dati relativi alla rilevazione;
- I sistemi di rilevazioni dovrebbero sostituire i questionari oggi utilizzati;
- I dati elaborati verranno pubblicati sul sito *“opencivitas.it”*

Comma 459

Comuni capofila nella gestione dei servizi

- Le riduzioni del FSC di 375,6 milioni per il 2014 e di 563,4 dal 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2018, verranno applicate non al Comune capofila per la gestione dei servizi ma divisi fra i Comuni della gestione associata, in base ai codici SIOPE delle spese previste nella tabella A) allegata al D.L. n. 66 del 2014, convertito con modificazioni nella legge 89/2014.
- Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione deve acquisire dal Comune capofila idonea documentazione per consentire l'applicazione della norma.

Comma 460 e 461

Proventi da titoli abilitativi edilizi

- A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi da titoli abilitativi edilizi, sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e rigenerazione, di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione di aree verdi, ad interventi di tutela e riqualificazione del paesaggio e interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.
- Abrogata la norma che disciplinava l'uso dei proventi fino al 2014;
- Resta valido per l'anno 2017 la normativa riferita all'anno 2016

Comma 463

Regole di finanza pubblica

- Le regole di finanza pubblica previste per il 2016 cessano di avere applicazione dal 1° gennaio 2017;
- Restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo entro il 31 marzo 2017;
- Restano ferme anche le sanzioni per chi non rispetta le regole del 2016;
- Sono fatti salvi gli effetti conseguenti alla applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà (*miglioramento del saldo al 50% per chi ha ceduto, peggioramento al 50% per chi ha acquisito spazi*).

Commi 464 e 465

Regole di finanza pubblica

- soppressa la norma di finanza pubblica che prevedeva, in caso di ritardo della certificazione oltre i 60 giorni dal termine, la possibilità che i trasferimenti sospesi non venissero più corrisposti.
- Vengono indicate quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, le norme comprese nei commi che seguono, il cui rispetto consente agli enti locali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2017.

Comma 466

Regole di finanza pubblica

- Fissate le nuove regole dal 2017;
- Gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio attualmente previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
- Nelle entrate e spese finali è considerato l' FPV al netto della quota derivante da prestiti.

Comma 466

Regole di finanza pubblica

- A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, finanziato dalle entrate finali;
- Non rileva la quota di FPV di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- *In sostanza le regole di finanza pubblica per il 2017 sono le medesime del 2016. la necessità della conferma è dovuta alla modifica intervenuta nella legge n. 243/2012;*
- *Nella stessa norma si prevede che la legge di bilancio possa valorizzare l'FPV ai fini delle regole di finanza pubblica. Per il 2017 – 2019 pertanto tutto l'FPV concorre escluso quello finanziato con prestiti;*

Comma 467

Regole di finanza pubblica

- E' previsto che le risorse accantonate nell'FPV di spesa dell'esercizio 2015, per finanziare spese comprese nei quadri economici relativi ad investimenti e quelle per procedure di affidamento già attivate, possono essere conservate nel FPV del 2016, purché riferite ad opere per le quali si disponga del progetto esecutivo, redatto e validato a norma di legge, completo di cronoprogramma, a condizione che il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 gennaio 2017.
- Se nel 2017 non si assumono impegni, tali risorse confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Comma 468

Regole di finanza pubblica

- L'equilibrio deve essere dimostrato anche in sede di previsione e per questo al bilancio deve essere allegato un prospetto che evidenzia il saldo;
- Il prospetto non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione, del fondo crediti di dubbia esigibilità e fondi rischi;
- Il prospetto è aggiornato dal MEF per recepire eventuali modifiche alle regole di finanza pubblica, nel caso, entro 60 giorni il Consiglio approva le necessarie variazioni di bilancio;

Comma 468

Regole di finanza pubblica

- Nel corso dell'esercizio il prospetto è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio;
- Inoltre deve essere allegato:
 - a) alle variazioni di cui all' art. 175 comma 5-bis lettera e) del TUEL (*variazioni della Giunta riguardante il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini del rendiconto*);
 - b) Variazioni di cui all'art.175 comma 5-quater, lettera b) *del TUEL (variazioni dei responsabili di servizio riguardanti l'FPV non rilevante ai fini del saldo)*;

Comma 468

Regole di finanza pubblica

- c) Variazioni di cui all'art. 175 comma 5-quater lettera e-bis del TUEL (*variazioni dei responsabili di servizio riguardanti operazioni di indebitamento*);
- d) Variazioni di cui all'art. 51 comma 2 lettera a) e g) del D.lgs n. 118/2011 (*variazioni della Giunta per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle spese conseguenti – variazioni per reiscrizione residui perenti*);
- e) Variazioni di cui all'art. 51 comma 4 del D.lgs. N. 118/2011 (*Variazioni dirigenziali nelle Regioni, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato*).

Comma 469 e 470

Regole di finanza pubblica

- Per il monitoraggio si prevede che le regole verranno fissate con decreto del MEF, sentite le conferenze Stato città e Stato – Regioni.
- Tale decreto determinerà anche i tempi e i contenuti per l'acquisizione delle informazioni ritenute utili;
- Per la verifica del rispetto dell'obiettivo del saldo, ciascun ente invierà al MEF tramite web, entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organi di revisione.

Comma 470

Regole di finanza pubblica

- La trasmissione telematica ha valore giuridico;
- La mancata trasmissione entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio;
- Se la certificazione è trasmessa in ritardo, comunque entro il 30 Aprile, e attesti il conseguimento dell'obbiettivo, si applicano nei dodici mesi successivi al ritardato invio, solo le sanzioni previste in materia di assunzioni, limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato.

Comma 471

- Decorsi 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto consuntivo, (*30 maggio*) in caso di mancata trasmissione della certificazione, il Presidente dell'organo di revisione o il revisore unico, in qualità di *commissario ad acta*, provvede, a pena di decadenza del ruolo di revisore, ad inviare la certificazione entro i successivi 30 giorni;
- Nel caso di certificazione inviata nei 60 giorni successivi al termine di approvazione del consuntivo e che la medesima attesti il conseguimento del saldo, si applicano solo le sanzioni riferite alle assunzioni di personale e alla riduzione delle indennità agli amministratori; fino all'adempimento sono sospese tutte le erogazioni del Ministero dell'Interno.

Comma 473 e 474

Regole di finanza pubblica

- I dati contabili trasmessi con le certificazioni devono corrispondere alle risultanze del rendiconto.
- Entro il termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, nel caso in cui le certificazioni contengano dati difformi, l'ente è tenuto ad inviare una nuova certificazione;
- Decorsi i 60 giorni sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica, solo gli enti che rilevano, rispetto ai dati comunicati, un peggioramento della propria posizione rispetto all'obiettivo.

Comma 475

Sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica:

- Le sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo sono:
 - a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio corrispondente allo scostamento registrato; la riduzione è applicata nel triennio successivo a quote costanti; in caso di incapienza per uno o più anni del triennio gli enti sono tenuti a versare le risorse al bilancio dello Stato.

Comma 475

Sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica:

b) nell'anno successivo l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%; la sanzione opera sugli impegni riguardanti funzioni esercitate in entrambi gli esercizi; a tal fine gli impegni considerati, sia riferiti all'anno in corso sia al precedente, sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi;

Comma 475

Sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica:

- c) nell'anno successivo l'ente non può ricorrere ad indebitamento per gli investimenti; I mutui e prestiti posti in essere devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il rispetto del saldo; in assenza di tale attestazione non si può procedere al finanziamento;
- d) nell'anno successivo l'ente non può procedere ad assunzioni di personale con qualsiasi contratto, compreso co.co.co e somministrazione, anche se riferiti a processi di stabilizzazione in atto.

Comma 475

Sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica:

Sono vietati i contratti di servizio elusivi della presente sanzione;

Gli enti possono comunque ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre, per protezione civile, polizia, istruzione pubblica e settore sociale, nel rispetto del limite di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78 del 2010;

f) nell'anno successivo il Sindaco, il Presidente e i componenti della Giunta devono versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di carica e gettoni spettanti nell'esercizio di violazione;

Comma 476

Modulazione delle sanzioni.

- Nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica per un importo inferiore al 3% delle entrate finali dell'anno considerato, nell'anno successivo le sanzioni sono ridotte;
- La sanzione riferita al limite degli impegni è commisurata agli impegni dell'anno precedente (*senza – 1%*);
- La sanzione relativa alle assunzioni di personale vale solo per il personale a tempo indeterminato;
- Gli amministratori versano solo il 10% delle indennità e dei gettoni di presenza.
- Restano ferme le altre sanzioni.

Comma 477 e 478

Violazione degli obiettivi accertato tardivamente

- Se il mancato rispetto del saldo è accertato dalla Corte dei Conti dopo l'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato rispetto;
- Gli enti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Ministero dell'Economia - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Comma 479

Regole di finanza pubblica

- A decorrere dal 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, per i Comuni che rispettano il saldo, lasciando spazi finanziari inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio interessato, la percentuale di assunzioni rispetto al turnover è innalzata al 75%, qualora il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio per classe demografica previsto dall'articolo 263 del TUEL. (enti in dissesto)

Comma 480

Regole di finanza pubblica

- I contratti di servizio ed altri atti elusivi delle regole di finanza pubblica sono nulli;
- Qualora la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale accerti che il rispetto delle regole è stato artificiosamente conseguito, irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna a una sanzione fino a 10 volte l'indennità di carica percepita e al responsabile amministrativo, individuato dalla sezione medesima, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri. Le sanzioni sono acquisite al bilancio dell'ente.

Comma 482

Norma di salvaguardia

- Qualora risultino, anche sulla base del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non in linea con gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea, il MEF sentite le conferenze Stato – città e la conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni, propone adeguate misure di contenimento della stessa.

Comma 485 e 486

Norme per favorire gli investimenti.

- Per favorire gli investimenti realizzati con Avanzo di amministrazione o ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari, nell'ambito dei patti nazionali, nel limite di 700 milioni per anno, di cui 300 milioni destinati ad interventi di edilizia scolastica;
- Gli enti non possono chiedere spazi qualora le operazioni di investimento finanziate con Avanzo di amministrazione o ricorso al debito, possono essere realizzate nel rispetto del proprio saldo.

Comma 487 e 488

Norme per favorire gli investimenti.

- Gli enti comunicano le richieste di spazio entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione edilizia scolastica;
- La Presidenza del consiglio dei Ministri – struttura di missione edilizia scolastica attribuisce gli spazi con le seguenti priorità:
 - a) Interventi già avviati, finanziati con mutui, per i quali sono già stati accordati spazi nell'anno 2016;
 - b) Interventi di **nuova costruzione** di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo, con bando non pubblicato al 1° gennaio 2017.

Comma 488, 489 e 490

Norme per favorire gli investimenti.

- c) Interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongano del progetto esecutivo, che non abbiano pubblicato il bando al 1° gennaio 2017;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione, comunica entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli spazi da attribuire a ciascun ente locale.
 - Gli enti comunicano entro il 20 gennaio gli spazi di cui necessitano tramite il sistema web appositamente predisposto.

Comma 491

Norme per favorire gli investimenti.

- Le richieste di spazi per la quota non riferita alla edilizia scolastica, devono essere completate con le informazioni riguardanti:
 - a) Fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) Avanzo di amministrazione al netto del FCDE risultante dal rendiconto o dal pre-consuntivo dell'anno precedente;

Comma 492

Norme per favorire gli investimenti.

- L'ammontare degli spazi è determinato entro il 15 febbraio tenendo conto delle seguenti priorità:
 - 1) Investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o con ricorso al debito di:
 - a) Comuni istituiti nel quinquennio precedente a seguito di processo di fusione, conclusosi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;
 - b) Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che dispongono di progetti esecutivi;
 - 2) Interventi di edilizia scolastica non soddisfatti con i 300 milioni disponibili;

Comma 492

Norme per favorire gli investimenti.

- 3) Investimenti finalizzati al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazioni, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo;
- 4) Interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo.

Comma 493 494

Norme per favorire gli investimenti.

- Ferme le priorità, qualora le richieste siano superiori rispetto l'ammontare disponibile, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione;
- Nel 2017, in sede di prima applicazione i termini sono il 20 febbraio per la richiesta di spazi, il 5 marzo per la comunicazione alla Ragioneria da parte dell'unità di missione, il 20 febbraio per le comunicazioni via WEB degli spazi richiesti e 15 marzo per la definizione degli spazi concessi.

Comma 507 e 508

Regole di finanza pubblica

- Per evitare l'overshooting, problema che negli anni precedenti ha lasciato molti spazi non utilizzati, è previsto che qualora gli spazi concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, previsti dall'articolo 10 comma 5 della legge n. 243/2011, non siano totalmente utilizzati, l'ente non possa beneficiare di spazi nell'esercizio finanziario successivo.
- Qualora l'ente beneficiario di spazi non effettui la comunicazione delle informazioni richieste nel DPCM, non può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, fino a quando non abbia adempiuto.